

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)759

Vol. 1982/0230

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

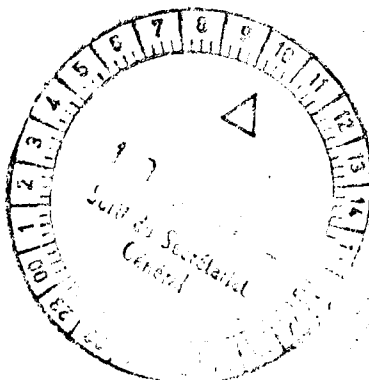
COM(82) 759 def.

Bruxelles, 17 novembre 1982

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al regime all'importazione applicabile all'inizio dal 1983
ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune
e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa
doganale comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 759 def.

RELAZIONE

La Commissione presenterà prossimamente al Consiglio una proposta di regolamento concernente il regime d'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A nel 1983.

Dato che la suddetta proposta potrebbe non essere adottata dal Consiglio in tempo utile, per evitare che un eventuale ritardo comprometta l'applicazione degli accordi conclusi con i paesi terzi interessati, la Commissione ritiene indispensabile che il Consiglio adotti senza indugio un regime transitorio sulla base del quale la Commissione stabilirà tempestivamente le modalità d'applicazione relative alle importazioni di manioca all'inizio del 1983.

Secondo il regime proposto potranno beneficiare del prelievo limitato al 6% ad valorem soltanto il 30 % e il 50 % per i paesi altri che la Thailandia e delle parti contraenti del GATT (Cina) dei quantitativi presi in considerazione nel 1982. Di conseguenza, tale regime non pregiudica minimamente i quantitativi che saranno poi definitivamente presi in considerazione per il 1983 per ciascun contingente.

La validità del regime transitorio proposto è peraltro limitata sino al momento dell'adozione del regime definitivo previsto dall'altra proposta della Commissione.

Per consentire agli operatori di importare prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune/dall'^{sin} inizio del 1983, si propone altresì che i titoli d'importazione possano essere concessi già anteriormente al 1° gennaio 1983, ma che la loro validità decorra soltanto dal 1° gennaio 1983.

Si propone infine di adattare la tariffa doganale comune in funzione dell'applicazione del regime d'importazione previsto dal Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) N. /82 DEL CONSIGLIO

relativo al regime all'importazione applicabile all'inizio del 1983 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/⁶⁸relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha, con la decisione 82/495/CEE (1), ha approvato un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la

Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca; che l'accordo contiene l'impegno della Thailandia di limitare le proprie esportazioni di manioca nella Comunità;

considerando la decisione 82/496/CEE/(2) ^{del Consiglio} relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la l'Indonesia, nella sua qualità di ^{del Consiglio}fornitore principale a titolo del GATT;

considerando la decisione 82/497/CEE/(3) relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Brasile, nella sua qualità di negoziatore iniziale a titolo del GATT;

considerando che gli accordi con l'Indonesia ed il Brasile costituiscono il risultato di negoziati condotti conformemente all'articolo XXVIII del GATT per sospendere temporaneamente la concessione tariffaria fatta dalla Comunità per l'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

considerando che i suddetti accordi autorizzano la Comunità a sospendere la concessione in questione;

considerando che la Comunità si è impegnata ad ammettere determinati quantitativi dei prodotti in questione a un prelievo limitato al 6 % ad valorem, nei confronti delle parti contraenti del GATT, e che, in virtù della clausola della nazione più favorita, la Comunità deve riservare un trattamento analogo ai paesi terzi non membri del GATT beneficiari della suddetta clausola;

(1) GU n. L 219 del 28.7.1982, pag. 52;

(2) GU n. L 219 del 28.7.1982, pag. 56;

(3) GU n. L 219 del 18.7.1982, pag. 58.

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune non sono più coperti dal regime previsto negli accordi per gli scambi con la Comunità; che è pertanto necessario, adottare, in attesa dell'entrata in vigore del regime definitivo per il 1983, misure transitorie intese ad evitare una perturbazione nel settore degli scambi commerciali dei prodotti in questione;

considerando che, per consentire l'approvvigionamento dei prodotti in causa nella Comunità dal 1° gennaio 1983 ed in particolare per tener conto del tempo necessario per il trasporto, è indispensabile che la Commissione possa rilasciare agli importatori titoli d'importazione, a condizione però che, per rispettare i regimi d'importazione che risultano dagli accordi, la data di validità decorra dal 1° gennaio 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1983, il prelievo all'importazione nella Comunità dei prodotti della sottovoce tariffaria 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Thailandia, dell'Indonesia e delle altre parti contraenti del GATT, nonché dei paesi terzi diversi da quelli indicati qui sopra, è uguale al 6% ad valorem, entro i limiti dei seguenti quantitativi:

- Thailandia: quantitativi risultanti dall'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Thailandia,
- Indonesia: 150.000 tonnellate,
- Altre parti contraenti del GATT: 30.000 tonnellate,
- Altre parti diverse da quelle ^{indicate} / qui sopra: 185.000 tonnellate.

Articolo 2

Per i prodotti originari dei paesi terzi di cui all'articolo 1, secondo, terzo e quarto trattino, la Commissione può rilasciare titoli d'importazione anteriormente al 1° gennaio 1983, sempreché la loro validità decorra dal 1° gennaio 1983.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 4

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue:

1. la cifra 6 che figura nella colonna 4 in corrispondenza delle sottovoci 07.06 A I e II è sostituita dalla lettera (c),
2. è aggiunta la seguente nota in calce:
"(c) dazio limitato al 6% a determinate condizioni."

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente